

**AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN COMPONENTE DELLA SEGRETERIA TECNICO -OPERATIVA
OPERANTE PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA -**

DIPARTIMENTO ENERGIA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente la possibilità di prevedere un'apposita Segreteria tecnico-operativa presso la Direzione ministeriale competente in materia di fonti di energia e delle industrie dell'(ex) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale, rinnovabile, scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale dello stesso (ex) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il D.P.R. n. 241 del 23 luglio 1991, emanato in attuazione dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, in particolare, l'articolo 5, con il quale, tra l'altro, si istituisce la Segreteria tecnico-operativa di cui al citato articolo 22 della L. 10/1991, con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza. In particolare, al comma 2 del suddetto articolo si prevede che: *„La segreteria di cui al comma 1 è costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 dicembre 1992, debitamente registrato presso gli organi di controllo, con il quale si stabilisce, tra l'altro, il rapporto di lavoro e il trattamento economico degli esperti e del responsabile della predetta Segreteria tecnico-operativa;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il DM n. 121 del 31.03.2023 con il quale è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023-2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'annessa sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 8, del DPCM n. 128 del 2021, con il quale si stabilisce che presso il Dipartimento energia (DiE) opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO l'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

VISTA la legge n. 241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

CONSIDERATO che l'attuale numero dei componenti della Segreteria tecnico-operativa è inferiore al numero massimo previsto per legge;

CONSIDERATE le disponibilità economiche per la Segreteria tecnico - operativa;

CONSIDERATA la necessità, per l'efficacia e il buon andamento della Segreteria tecnica, di selezionare una figura professionale di elevato livello specialistico, con capacità ed esperienze tecniche idonee a supportare l'attività dell'amministrazione, con particolare riferimento all'area di attività indicata nell'articolo 1;

EMANA IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N. 1 ESPERTO DA INDIVIDUARE QUALE COMPONENTE DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA CON FUNZIONI DI CONSULENZA E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO ENERGIA

Articolo 1

Oggetto dell'avviso

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 5 del DPR 23 luglio 1991, n. 241, è avviata la procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini della individuazione di un esperto da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica quale componente della Segreteria tecnico-operativa del Dipartimento energia (DiE).
2. L'interessato deve essere esperto in almeno due dei seguenti ambiti tematici:
 - a) analisi tecnica, economica e giuridica dei mercati energetici;
 - b) inquadramento delle opportunità e dei vincoli per il sistema economico derivanti dalla struttura dell'approvvigionamento e dei consumi energetici;
 - c) normativa e regolazione nazionale e comunitaria relative ai settori energetici;
 - d) svolgimento di procedimenti amministrativi in materia di mercato dell'energia.

Articolo 2

Attività richieste

1. In caso di nomina, la prestazione professionale dell'esperto si svolge sulla base delle direttive e delle disposizioni del Capo Dipartimento Energia, con il coordinamento del Responsabile della Segreteria tecnica (qualora presente) e in collaborazione con gli uffici di livello dirigenziale generale e non generale dello stesso Dipartimento operanti sui temi di interesse, e prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività:

- analisi e valutazioni tecniche, economiche e sociali a sostegno e ai fini della predisposizione di atti a valenza normativa;
- partecipazione a riunioni tecniche finalizzate all'elaborazione e all'attuazione della normativa comunitaria attuativa dei provvedimenti predisposti dalle istituzioni europee;

- supporto tecnico allo svolgimento dei rapporti esistenti con gli organismi sottoposti alla funzione di indirizzo e vigilanza del Dipartimento, con le autonomie locali, con le Autorità di regolazione del settore e gli altri organismi nazionali e internazionali operanti sui temi di interesse del Dipartimento;
- analisi comparata della normativa e della regolazione negli Stati membri.

2. Resta fermo che, in base alle esigenze e alle priorità, l'esperto potrà essere chiamato a occuparsi di altri temi rientranti nei compiti del Dipartimento.

Articolo 3

Requisiti

1. Alla procedura selettiva possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A. Requisiti personali:

- a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non essere incorsi nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

B. Requisiti professionali:

- a) possesso di diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento;
- b) possesso, da almeno cinque anni compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso, della qualifica di docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, **con esclusione del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;**
- c) aver maturato, alla data di pubblicazione del presente avviso, una comprovata esperienza lavorativa almeno decennale su almeno due dei temi di cui all'articolo 1, comma 2;
- d) buona conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e applicativi informatici più diffusi.

2. Il possesso dei requisiti sopra elencati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi ai sensi del capo III, sezione V, del DPR n. 445 del 2000.

3. I candidati dovranno altresì produrre apposita dichiarazione da cui risulti l'insussistenza di cause di inconfirabilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 4

Criteria e modalità di valutazione delle candidature

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti indicati all'articolo 3, la prima fase di valutazione delle candidature sarà effettuata in relazione alle esperienze maturate dai partecipanti alla procedura sulle tematiche di cui all'articolo 1, come di seguito indicato con i relativi punteggi:

- a) esperienza sui temi di cui all'articolo 1; per ogni anno maturato nell'amministrazione statale, regionale o presso l'Unione europea, in università, enti di ricerca, enti pubblici, società di capitale (anche a partecipazione pubblica): per i primi 6 anni sono assegnati n. 3 punti ad anno, per ogni anno successivo sono assegnati 2 punti ad anno: **max 30 punti** (gli anni vanno considerati come compiuti);
 - b) possesso di dottorato, master o di altri corsi post-universitari sui temi di cui all'articolo 1: **max 5 punti**;
 - c) altri titoli aggiuntivi, relativi ad esperienze sui temi di cui all'articolo 1; incarichi ricoperti e risultati raggiunti nello svolgimento dell'incarico; pubblicazioni; libri di cui il candidato sia autore o coautore; altri titoli ritenuti pertinenti dal candidato e valutati dalla Commissione): **max 10 punti**.
2. Le esperienze e gli altri titoli devono essere dettagliati nel *curriculum* e attestati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3.
3. Le medesime esperienze dichiarate non possono essere valutate contemporaneamente sia per la lettera a) che per la lettera b) del comma 1, del presente articolo.
4. La valutazione delle esperienze e dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuate da apposita Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento del Capo dipartimento, senza oneri a carico della finanza pubblica.
5. I soggetti che, sulla base delle esperienze e dei titoli, totalizzano almeno 35 punti potranno essere convocati a sostenere un colloquio con la Commissione, volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dei compiti e delle attività previste dall'articolo 1, oltre alle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B, punto d). Il punteggio massimo attribuibile a seguito del colloquio è di 30 punti.
6. Sarà selezionato ai fini del presente avviso il candidato che, all'esito della valutazione dei titoli e del colloquio, totalizzerà il punteggio più elevato; a parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 487/1994. Ogni interessato è comunque tenuto ad acquisire preventivamente e a consegnarlo, all'atto del colloquio, un atto della Società, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza, attestante l'assenza di vincoli e l'autorizzazione a ricoprire il ruolo dopo l'eventuale nomina a componente della Segreteria tecnico-operativa, nonché indicazione del più aggiornato valore del trattamento economico annuo, riferito all'interessato, comprensivo di retribuzione annua lorda, oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, assicurativi, accantonamenti e di ogni altro eventuale onere di legge.

Articolo 5

Modalità di conferimento e durata dell'incarico

1. All'esito delle valutazioni da parte della Commissione prevista all'articolo 4, comma 3, il Capo Dipartimento Energia formula la proposta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini del conferimento dell'incarico di componente esperto della Segreteria tecnico-operativa è conferito con decreto, su proposta del Capo dipartimento.
2. L'efficacia del decreto di nomina è subordinata alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo. L'incarico ha durata quinquennale, decorrente dalla data di registrazione del decreto di nomina presso gli organi di controllo. Resta ferma la facoltà del Ministro di non dare seguito alla proposta del Capo dipartimento.

Articolo 6

Disciplina del rapporto e modalità di svolgimento dell'incarico

1. Il candidato selezionato e incaricato ai sensi dell'articolo 5 sarà posto in posizione di fuori ruolo o in analoga posizione prevista dall'ordinamento della Società, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza.
2. Il rapporto del soggetto nominato componente della Segreteria tecnico-operativa rimane regolato, per gli aspetti giuridici, assistenziali e previdenziali, da quanto previsto dalla Società, dall'ente o dall'amministrazione di provenienza. Ove necessario, l'organismo di provenienza e il Dipartimento potranno concordare, con apposito atto, le modalità per la gestione amministrativa e finanziaria del rapporto. Per il candidato selezionato e incaricato proveniente da organismi con i quali il Ministero ha già concordato convenzioni e accordi che disciplinano la gestione amministrativa e finanziaria del rapporto, si applicheranno detti convenzioni e accordi.
3. Lo svolgimento dell'incarico richiede la presenza a tempo pieno presso gli uffici del Dipartimento, la disponibilità, ove occorra, a svolgere missioni di servizio e, in generale, il rispetto dei doveri posti in capo ai soggetti che operano nella pubblica amministrazione, tra i quali si richiama il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 223 del 30 ottobre 2020;
4. Resta fermo il diritto, allo scadere del periodo di svolgimento dell'incarico in Segreteria tecnico-operativa, di riprendere servizio presso l'organismo di provenienza.

Articolo 7

Aspetti economici

1. Ai sensi del DM 9 dicembre 1992, al candidato selezionato e nominato dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica spetta una indennità di funzione annua lorda pari a euro 17.559,53 comprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, assicurativi, di accantonamenti e di ogni altro eventuale onere di legge, a carico dello stesso candidato e del Ministero, alla cui gestione provvede l'amministrazione di provenienza. Le erogazioni, a cura della stessa amministrazione, spettanti al candidato selezionato nominato componente della Segreteria tecnica operativa sono ripartite in dodici mensilità. L'indennità in questione è rimborsata, di norma con cadenza trimestrale dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. La misura dell'indennità lorda di funzione sopra citata può essere ridotta in attuazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4 del DPCM 23 marzo 2012.
2. Il candidato selezionato e nominato mantiene altresì il trattamento economico già in godimento presso l'organismo di provenienza, comprensivo di retribuzione annua lorda, oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di ogni altro eventuale onere di legge, con gestione delle erogazioni e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dello stesso organismo di provenienza. Ai fini del rimborso, da parte del Ministero, del trattamento economico in questione, comprensivo di ogni onere comunque denominato, si provvede sulla base degli accordi di cui all'art. 6, comma 2.

Articolo 8

Pubblicità

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 9

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. I candidati interessati alla selezione potranno presentare la domanda tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di seguito indicato. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della candidatura, a pena di esclusione dalla procedura.

2. La domanda include i dati generali del candidato ed è corredata da:

- a) dettagliato *curriculum vitae*, con elencazione dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3;
- d) consenso all'utilizzo dei dati personali.

3. L'indirizzo al quale inviare la predetta documentazione è il seguente: - PEC:

CEE@pec.mite.gov.it;

4. Le domande dovranno pervenire entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Ministero. Nel caso in cui la data di scadenza cada in giorni festivi, essa si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

5. Qualora in esito a successivi controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii con conseguente denuncia all'Autorità giudiziaria.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero per le finalità di gestione della procedura di selezione comparativa e saranno trattati, anche successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di nomina, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di collaborazione, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Ministero di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione dalla stessa.